



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 4507/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Di ROMA

SEZIONE 14

11/10/2011

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

11/10/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/10/2011

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4507/11 depositato il 16/06/2011
- avverso la sentenza n° 193/47/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

- REC.CRED.IMP. n° RCHCR1000037/2007 I.V.A. 2003
- REC.CRED.IMP. n° RCHCR1000038/2007 I.V.A. 2004
- REC.CRED.IMP. n° RCHCR1000039/2007 I.V.A. 2005
- REC.CRED.IMP. n° RCHCR1000041/2007 I.V.A. 2006

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La presente controversia ha come oggetto quattro atti di contestazione emessi nei confronti della srl [REDACTED] turistiche, con i quali l'Ufficio recuperava crediti di imposta Iva, relativamente agli anni 2003, 2004 e 2005.

Nel ricorso introduttivo la società faceva presente che gli inadempimenti erano da attribuirsi al comportamento professionalmente scorretto del commercialista, nei cui confronti era stata presentata una denuncia-querela in data 04.12.2007. Evidenziava il mancato invito al contraddittorio: il che le avrebbe impedito di produrre la necessaria documentazione da contrapporre alle contestazioni. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Roma 6 (ora D.P. 2 Roma).

L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni *ex adverso* sollevate, affermando la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 193/47/2010, respingeva il ricorso, ritenendo pienamente legittimo l'operato dell'Ufficio, e condannava la società al pagamento delle spese processuali (per €. 1.000,00).

Avverso detta sentenza propone appello la srl [REDACTED], chiedendone la riforma sulla base delle stesse eccezioni sollevate in primo grado.

L'Ufficio, costituitosi regolarmente, resisteva con controdeduzioni, con le quali sosteneva l'infondatezza delle eccezioni di parte avversa e chiedeva il rigetto del gravame.

All'udienza odierna è presente il rappresentante dell'Ufficio; nessuno è comparso per il contribuente.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene che l'appello della società vada integralmente rigettato, in considerazione dell'infondatezza giuridica delle eccezioni sollevate: eccezioni, peraltro, già esaminate e respinte, con esauriente motivazione, dal primo Giudice, che ha evidenziato che "é comunque la società a rispondere delle irregolarità così come sancito dagli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 472/97".

L'esame delle argomentazioni addotte dalla parte nel proprio atto di appello, evidenzia, infatti, come la stessa non abbia fornito nessun nuovo elemento o nuove tematiche e considerazioni volte a suffragare la propria posizione, limitandosi, invece, alla semplice riproposizione delle mere eccezioni esposte in primo grado

E, invero, per quanto riguarda la responsabilità del commercialista, deve osservarsi che, neppure in questo grado di giudizio, la società ha fornito prove sulla illecita condotta di quest'ultima, non avendo prodotto l'esito della denuncia-querela.

Non è dato, quindi, accertare, neppure in termini di ragionevole probabilità, l'eventuale sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento scorretto del professionista e il mancato versamento delle imposte (ancora non versate e che risultano ancora dovute). In sostanza non è stato dimostrato che un comportamento corretto del commercialista avrebbe determinato la regolarità delle posizione fiscale della società che (oltre a non aver versato gli importi dovuti) non risulta abbia tenuto in regola i libri contabili obbligatori.

Nel caso in esame, poi, non è dato ravvisare la necessità di contraddittorio, non sussistendo incertezze nel merito della debenza.

Infondata appare anche l'eccezione sulla competenza dell'Ufficio tributario, essendo fuor di dubbio la competenza della Direzione Provinciale 2 di Roma, per gli anni di imposta oggetto di verifica. Peraltro, le disposizioni che disciplinano la distribuzione delle competenze tra i vari Ufficio che fanno parte della stessa Agenzia (nel caso di specie: Agenzia delle Entrate di Roma) non attengono alla legittimazione processuale né incidono sulla competenza, essendo, le ripartizioni degli Uffici, regolate da circolari interne derogabili e non tassative.

In base alle dedotte considerazioni, la Commissione ritiene di respingere *in toto* l'appello, confermando la sentenza della CTP e riconoscendo la legittimità degli atti fiscali impugnati.

Tenuto conto della natura della controversia e delle modalità assai semplici con le quali si è svolto il procedimento, nonché delle circostanze che la società non è comparsa, non svolgendo, quindi, attività defensionale, in sede dibattimentale, il Collegio ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti processuali.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 14a, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:

"Respinge l'appello del contribuente. Spese compensate".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2011.

Il Relatore
(Giandomenico Tozzi)



IL PRESIDENTE
(Spartaco Cellitti)

